

TRIBUNALE DI LATINA
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

Proc. : n. 3963/16 R.G.N.R.

c/ Sella Maurizio + 2

PP.OO.: Bolici Paolo e Libernini Beatrice

Udienza preliminare del 13/06/2018

Atto: DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

I sottoscritti **Bolici Paolo** (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 150, **persona offesa**, e **Libernini Beatrice** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S.Giacomo n. 14, **in qualità di danneggiata essendo partecipe all'impresa familiare costituita dalla Ditta individuale Bolici Paolo – doc. 1**, con il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale. Avv. Fabio Giorgi, del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso in Ascoli Piceno, Viale Treviri, 202, giusta nomina e procura in calce al presente atto, dichiarano di costituirsi parte civile, nel procedimento penale epigrafato pendente dinanzi al Tribunale Penale di Latina, Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, con udienza fissata per il giorno 13.06.18, nei confronti di :

- **Sella Maurizio**, nato a Biella il 12.5.1942 ed ivi residente in P.zza Gaudenzio Sella n. 1, domiciliato presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani;
- **Terragnolo Silvana**, nata a Biella l'8.9.1953 e residente a Gaglianico (BI) via Maggio n. 1, domiciliata presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani;
- **Viola Attilio**, nato a biella il 23.6.1950 ed ivi residente in Strada Regione Bercola n. 3, domiciliato presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani

IMPUTATI

“ del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 644 commi 1-5 n. 1) – 4) c.p., perché in concorso fra loro ed agendo nell’esercizio di un’attività bancaria, nelle seguenti vesti:

- *Sella Maurizio, quale presidente del consiglio di amministrazione della Banca Sella S.p.A.;*
- *Terragnolo Silvana in veste di responsabile dell’Area Crediti della Banca Sella S.p.A.;*
- *Viola Attilio quale CEO del medesimo istituto di credito;*

la TERRAGNOLO accordava, approvava e comunque non impediva, pur avendone l’obbligo giuridico, la concessione all’imprenditore individuale Bolici Paolo della somma di euro 910.000 sotto forma del finanziamento contrassegnato con codice n. M7B6242364330, elargito in sei tranche a scadenza fissa con un tasso di interesse pari all’8,656%, superiore al tasso soglia all’epoca previsto per la relativa categoria di operazioni 7,905%: il Sella ed il viola omettevano di impedire, pur avendone l’obbligo giuridico, che fossero promessi e applicati i predetti interessi usurari in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca in relazione al detto finanziamento. Con l’ulteriore aggravante dell’aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale. In Latina il 30 dicembre 2009”;

al fine di conseguire l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dalle costituite parti civili, per causa degli stessi imputati, in conseguenza dei reati contestati e/o di quelli che dovessero risultare all’esito di eventuali modifiche dell’imputazione comunque inerenti i fatti di cui meglio appresso, nonché il rimborso delle spese di costituzione, per i seguenti motivi.

Questa difesa, nel richiamare tutti gli atti, scritti difensivi, memorie integrative e documentazione allegata, comprese le Consulenze Tecniche di parte redatte, che hanno instaurato l’epigrafato procedimento, ritiene essere integrati tutti i profili di rilevanza penale di cui ai formulati capi d’imputazione ed in questa sede insiste per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati ed a tal fine precisa quanto d’appresso.

Invero, dalla Consulenza Tecnica esperita in sede di indagini dal PM precedente, risulta incontestabilmente e dunque, da calcoli matematici, l’intervenuto superamento, del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e dunque la sicura consumazione, nella fattispecie concreta, del delitto di usura .

In particolare, il disvalore delle condotte poste in essere dagli odierni imputati si è esplicato nell'approfittamento della propria condizione di superiorità, sia economica che di competenze professionali, che hanno portato all'applicazione di condizioni usurarie nonché nell'appropriazione di tali somme indebite.

Non solo.

L'odierna parte civile, è stata anche apposta a "*sofferenza*" presso la Centrale dei Rischi istituita presso la Banca D'Italia, per un debito inesistente e/o comunque frutto di reato, ovvero, dell'usura, con la conseguenza, per costui, della brutale esclusione dall'accesso al credito legale e con dirette ripercussioni nella attività imprenditoriale, che è stata praticamente annientata.

In merito all'elemento oggettivo della condotta sono state acquisite in atti plurime ricostruzioni econometriche, le quali hanno TUTTE portato all'accertamento del superamento dei c.d. "Tassi Soglia" vigenti nei periodi di riferimento.

Difatti, la Consulenza Tecnica ordinata dal P.M. nel corso delle indagini, a firma del dott. IAPOCE Fabrizio, ha confermato quanto già era emerso dalle consulenze tecniche di parte a firma del dott. Giansalvo, allegate al primario atto di denuncia querela e successive memorie -integrazioni e cioè l'applicazione da parte degli odierni imputati, quali rappresentati della Banca, di condizioni di credito usuraie.

In particolare il Tecnico del PM nel proprio elaborato ha appurato che gli odierni imputati in sede di stipula hanno pattuito un tasso pari al 8,656% e dunque superiore al tasso soglia allora vigente pari a 7,905% (per ulteriori dettagli tecnici si rimanda alla CT in parola).

Ciò comporta, evidentemente, tutte le somme percepite dalla Banca a titolo di interessi pagati per il rimborso del finanziamento non erano dovuti perché frutto di usura praticata sul contratto.

La ditta individuale del sig. Paolo Bolici ed i propri garanti, sono quindi stati letteralmente schiacciati, dalle pratiche usuraie sistematiche e di entità abnorme, che hanno portato alla crisi della società, scatenando un effetto domino nei confronti dell'intero ceto creditizio che successivamente alla segnalazioni ed alle azioni della Banca Sella, hanno revocato gli affidamenti e posto segnalazioni in sofferenza .

Difatti, qualora la ditta del Bolici avesse avuto a disposizione le somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, avrebbe potuto continuare a lavorare regolarmente .

Quello che è documentalmente accertato è che la parte civile è stata ingiustamente segnalata in centrale rischi e poi sottoposta a plurime azioni giudiziarie dai rappresentanti della banca per il recupero di importi non dovuti .

Sul punto è bene evidenziare che nel 2009, quando iniziarono le prime difficoltà economiche dovute alla crisi finanziaria nazionale, il sig. Bolici propose all'intero ceto bancario, compresa la BANCA SELLA, un piano di ristrutturazione aziendale che le stesse banche avrebbero dovuto sostenere economicamente.

A tal fine venne attivata la procedura ex art 67 c. 3 lett. D) R.D. 267/1942 (doc. 1), che si concluse con l'asseverazione da parte delle suddette banche, che parteciparono con loro professionisti delegati, con un piano industriale e aziendale per dare ripresa alle attività del sottoscritto (doc. 2).

Ne discende quindi, che la Banca Sella e gli odierni imputati, non potevano disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la parte civile, quando hanno applicato interessi superiori al limite della soglia, introitando sproporzionati ed ingiusti vantaggi.

Ma la cosa ancor più grave, consiste nel fatto che nonostante la pendenza della procedura di ristrutturazione aziendale ex art. 67 L.F., i rappresentanti della Banca, attivarono le procedure per le segnalazioni alla Centrale Rischi (doc. 3) con revoca immediata tutti gli affidamenti e azionarono giudiziariamente gli asseriti crediti, arrivando anche a paventare l'ipotesi del fallimento.

Fu così che i rappresentanti della Banca, abusando della loro posizione dominante in una con loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica e dello stato di bisogno in cui versava l'esponente, decisero di aggredire il suo patrimonio immobiliare e quello della di lui moglie, sig.ra Libernini, intraprendendo plurime azioni esecutive.

Difatti, dapprima, i rappresentanti dell'Istituto, chiedendo il pagamento di quanto asseritamente recato dal saldo dei sopra esaminati rapporti affetti da USURA, notificarono

D.I. provv. esec. n. 93/2010 emesso dal Tribunale di Biella (doc. 4) e poi iscrissero ipoteca giudiziale sul patrimonio sia del sig. Bolici che della di lui moglie, Libernini.

Appare evidente dunque che con tali azioni i soggetti agenti hanno portato alle estreme conseguenze le attività usurarie, già poste in essere.

E tanto questi soggetti hanno fatto nella piena consapevolezza di richiedere somme frutto di USURA.

Il ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario e soprattutto in considerazione del fatto che la Banca ha esperito le prete azioni mentre era in essere la procedura di ristrutturazione ex art. 67 L.f. e quindi in una fase nella quale le era inibita per legge ogni azione.

Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata utilizzata dagli imputati per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA e la pendenza della procedura ex art. 67 l.f., avrebbe dovuto indurre i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, a sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura la intrapresa azioni giudiziarie sono state utilizzate quali ulteriori mezzi di pressione per indurre le parti civili a cedere alle ingiuste pretese dei rappresentati della banca.

NE CONSEGUE, DUNQUE, CHE LA CONDOTTA ASCRITTA AGLI IMPUTATI ED ENUCLEATA NEL CAPO DI IMPUTAZIONE, RISULTA INTEGRATA IN TUTTI I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI.

Oltre ai gravissimi fatti di usura documentati e puntualmente riscontrati tanto dal ct del pm quanto dal ct di parte, va posto in evidenza il concreto atteggiarsi degli imputati nei rapporti intercorsi tra le parti, che ha materializzato altre plurime condotte illecite, tra le quali, spicca l'evidente vis compulsiva che i soggetti agenti hanno adoperato per coartare

la volontà delle parti civili, al fine di costringerle ad aderire ad ingiuste ed illegittime pretese, mediante la prospettazione di mali ingiusti, anche a mezzo di strumenti che formalmente venivano rappresentati quali legittimi – ma tali non erano per il concreto utilizzo che ne è stato fatto - tra cui, si ribadisce, illegittime segnalazioni in centrale rischi, decreti ingiuntivi muniti di provvisoria esecuzione, iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili, anche di proprietà personale.

In particolare, nella fattispecie concreta, le segnalazioni presso la centrale rischi Banca D'Italia, in ragione di un credito pacificamente usurario, si ribadisce - hanno avuto conseguenze devastanti immediate e dirette sulle parti civili e le di loro società, di fatto inibite ad intraprendere ogni possibile attività imprenditoriale ed anche strettamente personale, poiché è stato inevitabilmente pregiudicato ogni loro rapporto di credito e/o interscambio finanziario.

E' un dato di fatto che la ditta individuale del Bolici, rappresentava tutta la vita, prima ancora che tutta la ricchezza, delle parti civili con il presente atto costituite.

Tutto detto patrimonio, frutto di tanto onesto lavoro di generazioni, è stato distrutto dai fatti posti in essere dagli imputati, che hanno dolosamente inciso sulla debolezza economico-psicologica delle pp.oo., strumentalizzandola e sfruttandola.

Gli imputati risultano essere coloro che hanno gestito la movimentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dalle società riconducibili alle parti civili e dunque che hanno direttamente cagionato i danni di cui sopra alle costituite parti civili.

I processi decisionali e le determinazioni tutte inerenti i tassi di interesse applicati, le remunerazioni e le spese tutte collegate alla erogazione del credito sono state accertate come certamente a loro riconducibili e penalisticamente attribuibili.

Alla luce di detta fattualità, l'operato degli imputati, ricostruito cronologicamente, palesa, a giudizio di chi scrive, che l'unico loro reale intento sia stato quello di costringere le parti civili, contro la loro volontà, al pagamento di proventi d'usura e che detto intento essi abbiano perseguito attraverso un uso distorto degli strumenti offerti dall'ordinamento giuridico, come è dato affermare con il conforto dei documenti in atti.

A tutto ciò deve aggiungersi il danno di immagine che il Bolici ha subito per effetto di questa vicenda, che ha decretato la definitiva perdita di credibilità di fronte ai suoi interlocutori commerciali, ai suoi famigliari, nonché la sua dignità: la sua essenza stessa di Imprenditore e di uomo è stata letteralmente distrutta dai fatti di reato oggetto del presente procedimento.

Tutto ciò non può che connotare gravi fatti di estorsione ed usura, oltre alle dichiarazioni false contenute nelle certificazioni del credito, rilasciate ex art. 50 tub, per ottenere i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (cfr, primario atto di denuncia querela) .

Tirando le fila del discorso, le illegittime attività degli imputati per crediti non veri – rectius usurari- hanno di fatto annientato la società dell'ponente, bloccando ogni attività commerciale e producendo danni insormontabili come di seguito spiegati e connotati:

- **Euro 500.000,00 per somme indebitamente incamerate dalla banca a titolo di usura, anatocismo, c.m.s., valute, spese ed oneri non concordati e/o privi di causa e relativi danni patrimoniali per non aver potuto disporre di tali somme e che hanno comportato una crisi da sovra indebitamento;**
- **Euro 10.000,00 per spese di consulenza legale e dei consulenti tecnici contabili;**
- **Euro 300.000,00 per la spossessamento indebito dei cespiti immobiliari a seguito dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla Banca;**
- **Euro 500.000.000,00 per danni causati all'attività imprenditoriale che di fatto è stata annientata per effetto dell'illegittima segnalazioni presso la centrale rischi e con la conseguente esclusione dal credito legale, oltre al fatto che le promesse azioni giudiziari nelle more della procedura ex art. 67 l.f. ne hanno compromesso il buon esito;**
- **Euro 300.000.000,00 per danni all'immagine derivanti dal discreto commerciale provocato di fronte ad i committenti e nell'intero settore di appartenenza, oltre a danni morali, biologici ed esistenziali;**

fatte salve e riservate la quantificazione di ulteriori danni e rivalutazioni che emergeranno nel corso dell'istruttoria e che, comunque, la s.v. riterrà eque e di giustizia.

In considerazione di quanto sopra esposto ed evidenziato, esercitando i diritti e le facoltà spettanti in forza di legge per la qualità sopra evidenziata, le sottoscritte parti civili e il di

loro difensore e procuratore speciale, avv. Fabio Giorgi, chiedono la condanna degli attuali imputati al risarcimento dei danni subiti e subendi, per danni patrimoniali e non patrimoniali, eziologicamente riferibili alle condotte dei soggetti attivi imputati nel presente procedimento, nonché i danni morali, biologici ed esistenziali e per la restituzione delle somme indebitamente percepite, subiti a causa della loro condotta illegittima .

Latina, 12.06.2018

Allegati ut supra

Bolici Paolo

Libernini Beatrice

V°, è autentica, Avv. Fabio Giorgi

PROCURA SPECIALE

I sottoscritti **Bolici Paolo** (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 150, **persona offesa**, e **Libernini Beatrice** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28.11.1951 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S.Giacomo n. 14, **in qualità di danneggiata essendo partecipe all'impresa familiare costituita dalla Ditta individuale Bolici Paolo**, in relazione al procedimento penale n. 3963/16 R.G.N.R., con Udienza preliminare fissata per il giorno 13.06.2018, innanzi al Tribunale Penale di Latina Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, con il presente atto a tutti gli effetti di legge, DICHIARANO di nominare quale difensore e procuratore speciale ex art. 100 c.p.p. l' Avv. Fabio Giorgi (C.F. GRGFBA82B13A462X - Fax 0736.252540 – Pec: avv.fabio Giorgi@pec.it) del Foro di Ascoli Piceno, nato il 13.2.10982 ad Ascoli Piceno ivi residente, con Studio in Ascoli Piceno, C.so Mazzini 170, perché si costituisca parte civile ai fini dell'esercizio dell'azione civile nei confronti di

Sella Maurizio, nato a Biella il 12.5.1942 ed ivi residente in P.zza Gaudenzio Sella n. 1, domiciliato presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani;

Terragnolo Silvana, nata a Biella l'8.9.1953 e residente a Gaglianico (BI) via Maggio n. 1, domiciliata presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani;

Viola Attilio, nato a biella il 23.6.1950 ed ivi residente in Strada Regione Bercola n. 3, domiciliato presso il suo difensore di fiducia Avv. Paolo Pacciani;

IMPUTATI del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 644 commi 1-5 n. 1) – 4) c.p., commesso in particolare e fra l'altro in danno dei sottoscritti, nelle sopra spiegate qualità, al fine di ottenere l'affermazione della penale responsabilità degli imputati nei reati a loro ascritti e/o di quelli che dovessero risultare all'esito di eventuali modifiche dell'imputazione e la condanna degli stessi alla restituzione delle somme indebitamente percepite e l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali, subiti e subendi derivati alla parte civile in conseguenza dei fatti costituenti reato. Conferiscono all'uopo al nominato procuratore tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio, redigere e sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, di assistere e difendere i sottoscritti in Udienza, di citare i responsabili civili e di proporre impugnazione, presentare istanze, richieste di risarcimento e conclusioni, nominare sostituti ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e fare quant'altro necessario per la migliore esecuzione della presente procura considerato rato e valido il Suo operato senza ulteriore ratifica in ogni stato e grado del processo. Nominano loro difensore di fiducia lo stesso Avv. Fabio Giorgi, affinché li difenda nel presente giudizio, nel presente grado e in quello successivo. Eleggono domicilio unitamente al nominato difensore in Ascoli Piceno Viale Treviri n. 202.

Ascoli Piceno - Anzio, 12.06.2018

Bolici Paolo

Libernini Beatrice

V°, è autentica, Avv. Fabio Giorgi